



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 10

OGGETTO: Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili – Art. 9 secondo periodo, modificato con deliberazione consiliare n. 52 del 28.11.2008. Chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presa d'atto.

L'anno **duemilanove** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore 16,30 e seguenti in Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^a convocazione, sotto la **Presidenza** del Sig. **Michele Pizzuto** e con la partecipazione del Segretario Generale, **dott. Pasquale Mazzone**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dal **SINDACO**
e dai **CONSIGLIERI**:

Francesco Ventola

1. PIZZUTO	Michele	PRESIDENTE del CONSIGLIO	
2. DI PALMA	Nicola		
3. LOVINO	Fedele	17. DI SCISCIOLA	Roberto
4. DI VIRGILIO	Sabino	18. SINESI	Tommaso
5. CASIERI	Pasquale	19. D'AMBRA	Biagio
6. SPERANZA	Salvatore	20. MANTOVANO	Nicola
7. BUONO	Roberto	21. DI NUNNO	Saverio
8. CECCA	Virgilio	22. PATRUNO	Giovanni
9. SIMONE	Salvatore	23. COLASANTE	Giovanni Battista N.
10. FORINO	Fernando	24. DI GIACOMO	Dario
11. SACCINTO	Lucia Mariacristina	25. DI MONTE	Antonio
12. CARACCILOLO	Gennaro	26. PRINCIGALLI	Vincenzo L.
13. PRINCIGALLI	Francesco	27. DI FAZIO	Pasquale
14. COLABENE	Vincenzo	28. BASILE	Pietro
15. D'AMBRA	Paolo	29. QUINTO	Giovanni
16. MATARRESE	Giovanni	30. MERAFINA	Gianfranco

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Princigalli Francesco, D'Ambra Paolo, Patruno, Colasante, Di Giacomo, Di Monte, Princigalli Vincenzo e Basile.

Pertanto, i presenti sono **23** e gli assenti **8**.

Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Malcangio, Vitrani, Di Giacomo, Scaringella e Marcovecchio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 28/11/2008 sono state apportate modifiche al vigente regolamento per l'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni normative attualmente in vigore;
- nell'ultimo periodo dell'articolo 9 del vigente regolamento I.C.I. come modificato con deliberazione n.52 del 28/11/2008 è stabilito che: "Tali valori devono essere derogati dall'ufficio accertatore quando i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Il provvedimento della Giunta, pertanto, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica da parte dell'ufficio";
- a tale riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26/02/2009, debitamente protocollata a questo Ente in data 02/03/2009 ha chiarito che una volta fissati e resi noti i valori ai quali i contribuenti devono adeguarsi, viene di fatto, introdotto quel procedimento di neutralizzazione del potere di accertamento disciplinato dalla lettera g) dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 446/1997 con la conseguenza che, vigendo tale disposizione, l'esercizio del potere di accertare nuova materia imponibile è legittimo solo qualora non venga rispettato, da parte del contribuente, il limite minimo di valore stabilito dal Comune;
- nel caso in cui, invece, il contribuente ha utilizzato per il versamento i valori imponibili stabiliti dall'Ente, il potere di accertamento viene neutralizzato, nel senso che è sottratta all'ufficio accertatore la possibilità di rimettere in discussione il rapporto d'imposta, il quale risulterà definito in base ai valori predeterminati, i quali risulteranno vincolanti sia per l'attività accertativa che per il contribuente;

Considerato di dover recepire all'interno del summenzionato articolo 9 secondo periodo i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la comunicazione sopra menzionata, al fine di evitare il sorgere di inutili contenziosi;

Ritenuto di dover modificare l'articolo 9 ultimo periodo nel modo seguente: Tali valori devono essere derogati dall'ufficio accertatore quando i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati e, qualora, non venga rispettato da parte del contribuente, il limite minimo di valore parametrato dal Comune. Il provvedimento della Giunta, pertanto, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica da parte dell'ufficio solo nel caso in cui il contribuente non abbia tenuto conto dei valori imponibili stabiliti dall'Ente, giusta quanto sancito dalla lettera g) dell'articolo 59 del D.Lgs. n.446/1997. Viceversa, se il contribuente ha utilizzato per i versamenti i valori imponibili stabiliti dall'Ente, il potere di accertamento viene neutralizzato;

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze e Patrimonio, Dott. Giuseppe Di Biase, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di conformità ai sensi dell'articolo 97 commi 2° e 4° - lett. d) del D.Lgs. n.267/2000 espresso dal Segretario Generale;

Viste ed applicate le norme del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente con 20 favorevoli e 3 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri: Di Fazio, Quinto e Merafina. Risultano assenti i Consiglieri: Princigalli Francesco, D'Ambra Paolo, Patruno, Colasante, Di Giacomo, Di Monte, Princigalli Vincenzo e Basile.

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui devono intendersi interamente trascritte, dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26/02/2009, debitamente registrata al protocollo di questo Ente in data 02/03/2009 Prot. Gen. n.7380, stabilendo che il potere di accertare nuova materia imponibile è legittimo, ai sensi dell'articolo 9 secondo periodo del regolamento I.C.I. come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 28/11/2008, solo qualora non venga rispettato, da parte del contribuente, il limite minimo di valore parametrato dal Comune; Viceversa, se il contribuente ha utilizzato i valori imponibili approvati dall'Ente, il potere di accertare nuova materia imponibile viene neutralizzato in vigenza della lettera g) dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 446/1997.
- 2) Di modificare il vigente articolo 9 ultimo periodo del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel modo seguente: Tali valori devono essere derogati dall'ufficio accertatore quando i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati e, qualora, non venga rispettato da parte del contribuente, il limite minimo di valore parametrato dal Comune. Il provvedimento della Giunta, pertanto, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica da parte dell'ufficio solo nel caso in cui il contribuente non abbia tenuto conto dei valori imponibili stabiliti dall'Ente, giusta quanto sancito dalla lettera g) dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 446/1997. Viceversa, se il contribuente ha utilizzato per i versamenti i valori imponibili stabiliti dall'Ente, il potere di accertamento viene neutralizzato.
- 3) Di stabilire, altresì, ai sensi del comma 2° dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che, i chiarimenti summenzionati siano comunicati entro 30 giorni dalla data di esecutività, unitamente alla deliberazione di approvazione, al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale Dipartimento delle Entrate.

Parere di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000: Favorevole
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
Dott. Giuseppe Di Biase

Parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale Mazzone